

CONVENZIONI COMUNITARIE

115*.Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo e dichiarazione, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968. Testo consolidato non ufficiale.

Storia: questa convenzione è stata firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, è stata ratificata dall'Italia in base alla legge 21 giugno 1971 n. 804, è entrata in vigore in Italia l'1 febbraio 1973 (comunicato 2 ottobre 1973), e vi è ancora in vigore. La convenzione è stata integrata da un protocollo interpretativo e da una dichiarazione firmati a Bruxelles il 3 giugno 1971 e ratificati dall'Italia congiuntamente alla Convenzione. La convenzione è stata modificata dai seguenti trattati: trattato di adesione di Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda firmato a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificato dall'Italia in base alla legge 29 novembre 1980 n. 967, ed in vigore in Italia dall'1 novembre 1986; trattato di adesione della Grecia firmato a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, ratificato dall'Italia in base alla legge 18 ottobre 1984 n. 756, ed in vigore in Italia dall'1 aprile 1989; trattato di adesione di Portogallo e Spagna firmato a San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificato dall'Italia in base alla legge 5 ottobre 1991 n. 339 ed in vigore in Italia dall'1 maggio 1992; trattato di adesione di Austria, Finlandia e Svezia firmato a Bruxelles il 29 novembre 1996, ratificato in base alla legge 26 gennaio 1999 n. 24, e non entrato in vigore. La convenzione sarà sostituita dal regolamento 22 dicembre 2000 n. 44/2001/CE nei rapporti fra i paesi dell'Unione europea che sono vincolati dagli atti emanati in base agli articoli relativi alla cooperazione in materia giudiziaria del trattato CE come modificato dal trattato di Amsterdam (artt. 61, 65, 67). Il Regno Unito e l'Irlanda si sono riservate di valutare la loro partecipazione all'applicazione di ogni atto comunitario basato sugli articoli relativi alla cooperazione in materia giudiziaria del trattato CE come modificato dal trattato di Amsterdam (artt. 61, 65, 67), con protocollo allegato al Trattato. La Danimarca ha dichiarato di non volere essere vincolata da alcun atto adottato in base a tali articoli, con altro protocollo. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno successivamente notificato l'intenzione di partecipare all'adozione ed efficacia del regolamento n. 44/2001 che dunque entrerà in vigore per tutti i paesi aderenti all'Unione europea ad eccezione della Danimarca. Questa convenzione resterà pertanto in vigore nei rapporti tra la Danimarca e gli altri stati dell'Unione europea.Paesi aderenti: paesi aderenti ab initio: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi. Adesioni successive: Danimarca, Irlanda e Gran Bretagna hanno aderito alla convenzione in seguito al trattato firmato a Lussemburgo il 9 ottobre 1978; la Grecia ha aderito alla convenzione in seguito al trattato firmato a Lussemburgo il 25 ottobre 1982; Portogallo e Spagna hanno aderito alla convenzione di Bruxelles in seguito al trattato firmato a San Sebastian il 26 maggio 1989; Austria, Finlandia e Svezia hanno aderito alla convenzione in seguito al trattato firmato a Bruxelles il 29 novembre 1996.Riserve, dichiarazioni, comunicazioni, obiezioni: nessuna riserva. Altre notizie: i testi consolidati qui pubblicati sono stati predisposti dall'Unione europea e ripresi dal suo sito europa.eu.int/eur-lex/it/index.htm; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

a) Testo italiano ufficiale.

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968.

SEZIONE 2

COMPETENZE SPECIALI

5. Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere

citato in un altro Stato contraente:

1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
2. in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale;
3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;
4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;
5. qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.

SEZIONE 5

COMPETENZE ESCLUSIVE.

16. Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1. in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova;
2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;
3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
5. in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.
(omissis)

b) Testo francese.

Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

SECTION 2

COMPETENCES SPECIALES

5. Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1. en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée;
2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle;
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;
4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation.

SECTION 5

COMPETENCES EXCLUSIVES

16. Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1. en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État contractant
2. en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État;
3. en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
4. en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale;
5. en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État contractant du lieu de l'exécution.
(omissis)

c) Testo inglese.

1968 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters.

SECTION 2

SPECIAL JURISDICTION

5. A person domiciled in a Contracting State may, in another Contracting State, be sued:

1. in matters relating to a contract, in the courts for the place of performance of the obligation in question;
2. in matters relating to maintenance, in the courts for the place where the maintenance creditor is domiciled or habitually resident;
3. in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred;
4. as regards a civil claim for damages or restitution which is based on an act giving rise to criminal proceedings, in the court seised of those proceedings, to the extent that that court has jurisdiction under its own law to entertain civil proceedings;
5. as regards a dispute arising out of the operations of a branch, agency or other establishment, in the courts for the place in which the branch, agency or other establishment is situated.

SECTION 5

EXCLUSIVE JURISDICTION

16. The following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile:

1. in proceedings which have as their object rights in rem in, or tenancies of, immovable property, the courts of the Contracting State in which the property is situated;
 2. in proceedings which have as their object the validity of the constitution, the nullity or the dissolution of companies or other legal persons or associations of natural or legal persons, or the decisions of their organs, the courts of the Contracting State in which the company, legal person or association has its seat;
 3. in proceedings which have as their object the validity of entries in public registers, the courts of the Contracting State in which the register is kept;
 4. in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Contracting State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of an international convention deemed to have taken place;
 5. in proceedings concerned with the enforcement of judgments, the courts of the Contracting State in which the judgment has been or is to be enforced.
- (omissis)